

STATUTO

IL SOLLIEVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODICA RG VIA GIANFORMA
PONTE MARGIONE 12

Numero REA: RG - 69275

Codice fiscale: 00799520887

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2005 - Statuto completo	2
--	---

		Allegato "A" n.13267 Raccolta
	STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ART.1 DENOMINAZIONE E' costituita la società cooperativa denominata: "IL SOLLIEVO Società Cooperativa Sociale ONLUS. La cooperativa potrà aderire ad associazioni nazionali e suoi organismi periferici di tutela, rappresentanza e promozione della cooperative. ART.2 SEDE La Cooperativa ha sede legale nel comune di Modica. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo organo amministrativo. ART.3 DURATA La durata della società è fissata fino al 2030 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci. TITOLO II MODELLO SOCIETARIO	

	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA ART.4 MODELLO SOCIETARIO La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. ART.5 PREVALENZA A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa: 1) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 2) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 3) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 4) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	

pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art.1 legge 381/91, lettera a).

La società intende operare sia nel settore della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, che nello svolgimento di attività diverse quali servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'Art.1 lett. b) della Legge n.381/91 mediante lo svolgimento coordinato di attività di cui ai punti a) e b) dell'art.1 della legge 381/91, da realizzarsi anche attraverso convenzioni con Enti locali (Comuni, Comunità Montane, Provincia, Regione), con enti pubblici morali e privati, Amministrazioni statali e non, con associazioni ed aziende private ed a partecipazione pubblica e si propone di svolgere attività di servizi socialmente utili e di rilevanza e solidarietà sociale.

Tutto ciò attraverso:

1) la prestazione dell'assistenza e cura in qualsiasi forma e genere agli anziani, agli emarginati, ai portatori di handicap, ai tossicodipendenti, ai malati terminali, ai nuclei fa-

miliari in stato di bisogno, agli stranieri, ai giovani ed in genere a tutti coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio sociale, sia a domicilio che presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura; lo svolgimento di servizi di manutenzione impianti, di manutenzione di verde pubblico e scerbatura, di manutenzione e servizi di pulizia in genere, nonché la gestione di aree di parcheggio a pagamento nei centri urbani.

La Cooperativa realizzerà la integrazione e il coordinamento delle attività previste nel presente punto al fine di soddisfare le finalità della Legge 381/91 e delle circolari esplicative per quanto concerne le cooperative sociali che si propongono gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) della citata Legge. Il Consiglio di Amministrazione curerà la separazione della gestione delle attività ricadenti nella lettera a) da quelle ricadenti nella lettera b) della su citata Legge; in particolare curerà l'organizzazione amministrativa della cooperativa sociale in modo da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla norma vigente;

2) l'istituzione del servizio di assistenza medica ed infermieristica, ambulatoriale e domiciliare;

3) la realizzazione di tutte quelle iniziative ed attività che consentano l'integrazione nella vita sociale ed economica dei

soggetti anziani, emarginati, extracomunitari e portatori di handicap;

4) la difesa e la valorizzazione delle tradizioni artigianali, gastronomiche, mediante l'utilizzo della conoscenza e della esperienza delle persone anziane, affiancando ad esse le giovani leve del lavoro in cerca di sbocchi occupazionali ed anche mediante la creazione di appositi siti web;

5) l'organizzazione di gite, viaggi, soggiorni in località turistiche e termali;

6) la realizzazione di un centro attrezzato con sala di lettura, sala riunioni, sala giochi e somministrazioni di pasti caldi;

7) la stipula di convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;

8) l'istituzione e la gestione di asili nido, case albergo, servizi socio - psicopedagogici e socio assistenziali, centri per la prevenzione e la terapia delle tossicodipendenze anche attraverso centri agrituristici, campeggi, strutture balneari e villaggi turistici;

9) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali di centri di riabilitazione per handicappati ed anziani, il coordinamento, l'istituzione e la gestione di centri di orientamento e di addestramento professionale;

10) la gestione di mense scolastiche e sociali;

11) la fruizione, conservazione e gestione di beni culturali (chiese, musei, teatri, monumenti e zone archeologiche) di proprietà di privati, enti locali (Regioni, Province, Comuni), università ed enti ecclesiastici, finalizzati alla realizzazione di iniziative, quali biglietteria, guardaroba, informazione turistica, catalogazione, distribuzione, riproduzione di materiale bibliotecario, archivistico, multimediale;

12) la progettazione e la realizzazione di iniziative finanziate dal Fondo Sociale Europeo;

13) l'istituzione e la gestione di call center e phone center per cittadini comunitari ed extracomunitari;

14) l'istituzione e la gestione di un centro disbrigo pratiche.

La cooperativa può promuovere inoltre l'istruzione cooperativistica e professionale anche mediante l'istituzione di corsi di addestramento e perfezionamento, stages, tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, premi, borse di studio, curando le relative diffusioni con ogni mezzo di comunicazione di massa.

Più specificatamente può prestare i seguenti servizi alle persone anziane, anche ai fini della L.R. 87/81 e di quelle che saranno emanate, sia regionali, nazionali e comunitarie:

a) servizi aperti, quali: assistenza domiciliare, assistenza abitativa, soggiorni climatici, marini, montani e termali,

centri d'incontro per le attività culturali e del tempo libero, centri diurni e notturni di assistenza, l'istituzione e la gestione di scuole, accademie, biblioteche, videoteche, cine-
teche, nastroteche e ludoteche;

b) servizi residenziali quali: casa albergo, casa protetta, comunità alloggio, servizi per l'assistenza economica, centro sociale attrezzato per attività culturali e ricreative con eventuale somministrazione di pasti caldi, l'organizzazione del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale - professionale ai sensi di quanto previsto dalla legge L.R. 9/5/1986 n.22.

Persegue il compimento di ogni azione mutualistica nonché la scelta di tutte le attività che si mostrino utili al raggiungimento degli scopi sociali, l'adesione a Consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe nonché l'adesione a Federazioni e Associazioni.

Per il conseguimento dei fini di cui sopra la cooperativa può compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, utili e necessarie al raggiungimento degli scopi sociali; può quindi usufruire di contributi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali e comunitarie e di ogni altro ente. Può inoltre accettare lasciti e donazioni.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati,

nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

ART.7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di Euro.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci lavoratori:

Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori nelle forme e nelle misure previste da leggi emanate ed emanande:

assistenti sociali; assistenti domiciliari; personale medico e paramedico; ausiliari; autisti; generici; terapisti della riabilitazione; volontari; anziani, secondo i requisiti anagrafici di legge; enti privati, organizzazioni, istituti, associazioni, movimenti, etc., che operino nell'ambito dell'assistenza agli anziani, mediante un loro rappresentante. Possono altresì essere soci persone svantaggiate e soci volontari con le percentuali e modalità previsti dalla Legge 381/91.

I soci volontari prestano la loro opera gratuitamente.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed ammi-

nistrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale.

La tutela dei soci lavoratori, pertanto, viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in una delle forme di cui al comma 2 del presente articolo, al tramite di apposito atto stipulato tra le parti, disciplinato da apposito regolamento interno.

In nessun caso potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche ed affini a quella

esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima o vi abbiano interessenze dirette, salvo diverse deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, in conformità a quanto previsto dalla legge 142/2001 e successive modificazione ed integrazioni, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Soci lavoratori svantaggiati:

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art.4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Soci volontari:

prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva

rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Soci sovventori:

Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori (persone fisiche e giuridica), ai quali spetta una remunerazione superiore al 2% rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili. All'atto dello scioglimento della Cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n.59. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 52,00 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria

in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-
tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente
previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato
dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori
provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il
socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare
all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-
stratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento
della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovvenitori deve es-
sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria,
con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo
amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori
sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli
eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando il
tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura su-
periore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci
cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche i soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo ai soci sovventori, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La delibera dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di cui alla lettera c) del presente

articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art.2476 c.c.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art.2476 c.c.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle ca-

ratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART.8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-

sione dei nuovi soci.

ART.9

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad Euro cinquantadue (52,00).

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari ad Euro cinquantadue (52,00). All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro tre mesi dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART.10

MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila Euro.

ART.11

CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

E' vietato il trasferimento parziale delle quote del socio.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne

comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART.12

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART.13

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art.2536 del codice civile.

ART.14

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art.2468 4° c..

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART.15

ESCLUSIONE E DECADENZA

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3) nel caso indicato all'articolo 2531;
- 4) nei casi previsti dall'articolo 2286;

5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione nei confronti dei soci lavoratori che:

- 1) vengano dichiarati interdetti o inabilitati;
- 2) vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art.3;
- 3) abbiano visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a) per consensualità di intenti;
 - b) per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore;
 - c) per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro.
- 4) siano in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità previsti dalla legge;
- 5) nel caso di sopravvenuta inabilità totale a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

ART.16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART.17

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle

somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esi-

gibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART.18

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;
- e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari.

Le riserve b, c, d, e, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART.19

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art.2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART.20

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART.21

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile

l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

ART.22

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione, dedotte le quote di cui alle lettere a) e b), venga devoluta al fondo di riserva indivisibile di cui alla legge 904/77.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 23

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci;
- b) consiglio di amministrazione o amministratore unico;
- c) collegio sindacale (se si verificano i presupposti di legge ai sensi dell'art.2543 c.c.).

Il collegio sindacale sarà costituito, per intero, da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

CAPO I

ASSEMBLEA

ART.24

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART.25

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla

data della prima.

ART.26

COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

- 1) determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
- 2) approvare i bilanci;
- 3) distribuire gli utili;
- 4) approvare i regolamenti interni;
- 5) procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
- 6) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART.27

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART.28

DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di

due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art.2539 c.c..

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ed in assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART.29

ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la

propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di Euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c..

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ART.30

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art.2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

FORME DI AMMINISTRAZIONE

ART.31

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano messi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

ART.32

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se nominato, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio

di amministrazione anche in difetto di formale convocazione quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi ove nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Dei rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

ART.33

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscono consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

ART.34

COMPETENZE

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico, socio cooperatore, o ad un Consiglio di Amministrazione, i quali sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i

poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Spetta all'organo amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,

richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;

- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni

ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nel prece-
denti punti alla sua competenza.

L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle
attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribui-
scano alla competenza dell'assemblea.

L'organo amministrativo non può acquistare o rimborsare quote
della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribu-
zioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi
componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio
di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le even-
tuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire
direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rien-
tranti nella delega. Non possono essere delegate le attribu-
zioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consi-
glio di amministrazione.

L'organo amministrativo, in occasione della approvazione del
bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione in-
dicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale
per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere
consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-
nistratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previ-
sti dall'art.2386 c.c..

ART.35

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito all'amministratore o al presidente del consiglio di amministrazione è generale.

Ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre all'Amministratore o al Presidente del Consiglio di amministrazione:

- a) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- b) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART.36

COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art.2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il

presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ART.37

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART.38

MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

ART.39

CONTROLLO CONTABILE

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART.40

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli

affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c..

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 41

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 42

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera d) codice civile.

ART. 42

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione

coatta amministrativa.

ART.43

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.44

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art.2513 c.c. ovvero quando modifichi le previsioni contenute nell'art.5 del presente statuto ai punti 1), 2), 3).

In tale caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

ART.45

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 46

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del titolo VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

F.to Mario Giannone n.q.

F.to Dott. Evangelista Ottaviano Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.20, comma 3, D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.